CAMERA DEI DEPUTATI N. 3123

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, COLOSIMO, CAPITANEO, ENZO CARUSO, ONNIS, NICOLA PARENTI, SPAGNOLETTI-ZEULI

Riforma della ricerca e della sperimentazione agraria e istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca e la sperimentazione agro-alimentare e forestale

Presentata il 15 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge, viene perseguito l'obiettivo del riordino in un unico Ente degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Attualmente gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 e dalla legge n. 306 del 1973 sono in numero di 23, dislocati in circa 100 sedi tra centrali e periferiche.

L'attuale situazione strutturale determina una polverizzazione dell'attività di ricerca con conseguente impossibilità di svolgere un'organica politica di ricerca a livello nazionale.

Tale disfunzione è stata già avvertita dal legislatore che, in sede di emanazione della legge n. 491 del 1993 istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha previsto il riordino della ricerca in agricoltura attraverso l'istituzione di un Ente unico secondo un modello collaudato in altri Paesi europei.

Si propone, pertanto, l'istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca e la sperimentazione agro-alimentare e forestale, in sostituzione dei 23 istituti di ricerca e sperimentazione agraria attualmente esistenti.

L'Ente, configurato di notevole rilievo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui costituisce un organismo strumentale.

L'Ente si propone come precipuo obiettivo il miglioramento delle condizioni economiche operative del settore agricolo attraverso attività di ricerca e di sperimentazione finalizzate alla salvaguardia delle risorse naturali, al miglioramento e all'evoluzione del sistema agro-alimentare nazionale.

Tale obiettivo è, altresì, perseguito mediante la ricerca e l'individuazione di nuove tecnologie e di più vantaggiosi processi produttivi, industriali e commerciali in grado di sostenere la competitività sui mercati con il contenimento dei costi e con la differenziazione economica e qualitativa dell'offerta dei prodotti agro-alimentari.

L'Ente opererà per progetti finalizzati negli obiettivi economici, definiti nelle fasi tecniche, determinati nella durata, dotati di finanziamenti annuali o poliennali. Detti progetti saranno individuati, sulla base di obiettivi economico-politici, dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni, nonché sulla base di specifiche richieste avanzate da soggetti pubblici o privati, purché operanti nel settore agro-alimentare.

Considerate le specifiche esigenze e le diverse caratteristiche delle varie realtà agricole presenti nel Paese, il nuovo Ente dovrà svolgere la propria attività per mezzo di strutture decentrate su tutto il territorio nazionale, denominate sezioni operative, conservando a livello centrale il coordinamento generale e la vigilanza sull'attività espletata dalle sezioni operative decentrate, che saranno successivamente individuate con apposito regolamento.

Per rispondere, poi, ad un'esigenza da tempo avvertita dagli operatori del settore, l'Ente svolgerà, altresì, attività di supporto tecnico all'agricoltura, fornendo servizi a soggetti pubblici o privati che agiscono in tale settore.

L'Ente sarà gestito da un presidente, scelto tra personalità di elevata qualificazione scientifica e da un consiglio di amministrazione composto da otto membri, espressione dei diversi interessi connessi al settore.

È, altresì, prevista l'istituzione di un comitato scientifico che provveda ad individuare e definire i temi di sperimentazione nell'ambito degli obiettivi economico-politici posti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni, nonché ad esaminare e valutare i progetti di sperimentazione proposti dai vari gruppi di sperimentazione.

La direzione generale dell'Ente sarà assunta da persona in possesso di idonei requisiti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.

L'Ente provvederà ai propri fini con le entrate derivanti dal contributo di funzionamento erogato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dalle rendite del proprio patrimonio, nonché dalle prestazioni di servizi.

L'Ente potrà avvalersi delle dotazioni organiche che verranno stabilite attraverso l'adozione da parte del consiglio di amministrazione del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi previsto dall'articolo 25 della legge n. 70 del 1975.

Il trasferimento del personale, attualmente in servizio presso i ventitre istituti, nei ruoli del nuovo Ente verrà effettuato sulla base di una tabella di equiparazione appositamente predisposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito l'Ente nazionale per la ricerca e la sperimentazione agro-alimentare e forestale, con sede in Roma, di seguito denominato « Ente ».

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. L'Ente è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,n. 70, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, sono soppressi.

2. L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria soppressi ai sensi del comma 1.

3. Il patrimonio degli istituti di cui al comma 1 è devoluto all'Ente.

ART. 3.

1. L'Ente provvede alle attività di ricerca scientifica e di sperimentazione finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali, nonché al miglioramento ed alla evoluzione del sistema agro-alimentare nazionale.

2. L'Ente svolge la propria attività attraverso progetti finalizzati quanto agli obiettivi economici, definiti nelle relative

fasi tecniche, determinati nella durata, dotati di finanziamenti annuali o poliennali, individuati in base agli obiettivi economico-politici proposti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Consulta nazionale per la ricerca agro-alimentare, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. L'Ente svolge attività di supporto tecnico all'agricoltura. A tale fine i suoi organi tecnici possono collaborare, anche fornendo servizi, con soggetti pubblici o privati operanti in uno dei comparti della produzione, della trasformazione, della commercializzazione e della valorizzazione dei prodotti agricoli.

4. L'Ente coopera con le università, le istituzioni e gli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici e formativi, in base ad accordi o convenzioni da stipulare con gli organismi interessati.

ART. 4.

1. L'Ente si articola in un Istituto centrale, con sede in Roma, ed in sezioni operative, istituite sul territorio nazionale con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Istituto centrale ha funzioni di coordinamento scientifico, tecnico ed economico della ricerca e della sperimentazione agraria; ha, altresì, compiti di vigilanza e di controllo scientifico ed amministrativo sull'attività espletata dalle sezioni operative; ha la gestione del bilancio e del patrimonio immobiliare ad eccezione di quanto previsto dal comma 3.

3. Le sezioni operative gestiscono autonomamente il patrimonio immobiliare dalle stesse utilizzato per i fini istituzionali, i fondi loro assegnati e quelli di propria competenza, nonché il personale assunto con contratti a tempo determinato.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre

1979, n. 696, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato apposito regolamento di contabilità per le varie articolazioni dell'Ente di cui al presente articolo.

ART. 5.

1. Gli organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il *consiglio di amministrazione*;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il comitato scientifico.

ART. 6.

1. Il Presidente dell'Ente, scelto tra personalità con elevata qualificazione scientifica, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal *consiglio stesso e può disporre i* provvedimenti d'urgenza, tranne quelli di cui all'articolo 8, riferendone al consiglio per la relativa ratifica nella prima adunanza successiva.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano.

5. Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

1. Il *consiglio di amministrazione* dell'Ente, nominato con decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali, è composto da otto membri, di cui due designati dal Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, due dalle organizzazioni professionali agricole, uno designato dalle organizzazioni professionali dell'agroindustria, uno dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e due scelti tra i dirigenti del Ministero vigilante.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore Generale o, in sua assenza, da un dirigente dallo stesso delegato.

4. Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. In caso di irregolare funzionamento dell'Istituto centrale, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può sciogliere il consiglio di amministrazione, affidando i poteri del consiglio stesso e del presidente ad un commissario straordinario. Al commissario può essere corrisposta, a carico del bilancio dell'Ente, una indennità nella misura determinata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del tesoro.

6. La gestione commissariale di cui al comma 5 non può superare la durata di un anno.

ART. 8.

1. Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

a) il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi;

b) il bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni nel corso dell'esercizio finanziario;

c) il conto consuntivo;

d) l'acquisto e l'alienazione dei beni;

e) l'accensione e la cancellazione di ipoteche, nonché la costituzione di servitù passive;

f) le accettazioni di eredità, legati e donazioni a favore dell'Ente;

g) le assunzioni di personale di ruolo e di personale con contratto a tempo determinato, nei limiti delle esigenze strettamente operative;

h) l'assunzione del direttore generale.

ART. 9.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è composto da:

a) un dirigente del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti delle regioni, designati dal Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

c) due dirigenti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I componenti del collegio, che devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori dei conti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Gli emolumenti spettanti ai componenti del collegio sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

1. Presso l'Ente, è istituito un comitato scientifico presieduto da un coordinatore, eletto dai componenti del comitato stesso nella seduta d'insediamento e composto da:

a) tre sperimentatori eletti tra i dirigenti di ricerca delle sezioni operative;

b) un direttore generale del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) tre esperti di materie tecniche agrarie e di economia agraria, in rappresentanza delle regioni, designati dal Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

d) tre esperti di materie economiche e di mercato, scelti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

e) cinque esperti di materie tecniche ed economiche attinenti all'agricoltura, rappresentanti degli imprenditori agricoli, industriali e commerciali, nonché della cooperazione agricola e delle associazioni dei produttori.

2. Il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

a) formula, in relazione agli obiettivi economico-politici proposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i programmi generali di ricerca dell'Ente, precisandone le finalità ed indicandone le linee generali di organizzazione;

b) esamina i progetti di sperimentazione proposti dai gruppi di sperimentazione, esprimendo sia una motivata valutazione sui risultati in obiettivo, sia un parere tecnico sui metodi scientifici che si intendono perseguire, sia un parere economico sulla congruità del costo della sperimentazione;

c) esamina e valuta i risultati dei progetti di sperimentazione portati a compimento dai gruppi di sperimentazione, esprimendo motivato parere positivo o negativo, su questi.

ART. 11.

1. Il direttore generale è assunto, con contratto di durata non superiore a cinque anni, dal consiglio di amministrazione, ai

sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70. La relativa delibera deve essere trasmessa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'approvazione.

2. Il direttore generale esercita l'autorità disciplinare sul personale, risponde del corretto espletamento dell'attività amministrativa dell'Ente ed effettua il controllo sulla gestione amministrativa delle sezioni operative.

ART. 12.

1. L'Istituto centrale di cui all'articolo 4 provvede ai propri fini:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) con altri eventuali contributi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) con le riscossioni delle tariffe per l'espletamento del servizio di analisi per l'esportazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 5 della legge 21 giugno 1991, n. 192;

e) con i proventi dei servizi e con altre eventuali entrate.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 21 giugno 1991, n. 192, è abrogato.

ART. 13.

1. L'Istituto centrale può essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Può, inoltre, avvalersi, per quanto di competenza degli stessi, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio tecnico erariale.

ART. 14.

1. Le sezioni operative di cui all'articolo 4, espletano la loro attività:

a) con l'apposito contributo di funzionamento assegnato loro dall'Ente;

b) con i fondi derivanti dall'espletamento di progetti;

c) con altre eventuali entrate derivanti dalla fornitura di servizi o dalla vendita dei prodotti delle aziende agrarie e degli allevamenti gestiti direttamente.

ART. 15.

1. Sentita la Consulta di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)* della legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale sono definite le modalità tecniche, organizzative ed economiche per disciplinare l'attività di ricerca e sperimentazione agraria.

2. Ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il consiglio di amministrazione dell'Ente provvede ad adottare, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi, nonché la tabella di equiparazione di cui all'articolo 16 della presente legge.

ART. 16.

1. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali istituiti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, come modificati dalla legge 6 giugno 1973, n. 306, dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e dalla legge 21 giugno 1991, n. 192, dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei corrispondenti profili e livelli dell'ordinamento del personale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-

zioni, e conserva l'anzianità di qualifica, di profilo e di livello acquisita fino all'applicazione della tabella di equiparazione del regolamento organico del personale che l'Ente è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della presente legge.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di direttore ordinario o straordinario di istituto e di direttore ordinario di sezione operativa, in possesso di una anzianità di dieci anni, è inquadrato nel profilo di dirigente di ricerca - livello I. I direttori di sezione ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in possesso dell'anzianità di dieci anni, sono inquadrati nel profilo di dirigente di ricerca dopo aver maturato detta anzianità, conservando, sino a tale data ed *ad personam*, la qualifica posseduta.

3. Il personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella V allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle II e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, per le esigenze del Servizio controllo vivai, è trasferito nei corrispondenti profili e livelli del ruolo organico dell'Ente, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica già maturate.

ART. 17.

1. I posti non conferiti in sede di inquadramento negli organici dell'Ente del personale di cui all'articolo 16, sono riservati per il 50 per cento al trasferimento, a domanda, del personale di corrispondente profilo appartenente al ruolo centrale e periferico dell'agricoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che conserva le anzianità di qualifica e di stipendio già acquisite all'atto dell'inquadramento.

2. Il personale dei ruoli per i servizi della ricerca e sperimentazione agraria, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, transitato nei ruoli dell'Ente, è iscritto, ai fini della quiescenza e della previdenza, agli istituti di previdenza amministrati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

3. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, sono soppressi i ruoli per i servizi della ricerca e sperimentazione agraria.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi dell'Ente, di cui all'articolo 15, l'amministrazione del personale trasferito ai sensi dell'articolo 16 e del presente articolo, continua ad essere curata dai competenti uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 18.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale del ruolo amministrativo già appartenente al profilo di funzionario di amministrazione – IV livello, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in possesso di laurea, è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. I posti di dirigente non conferiti in sede di inquadramento del personale appartenente al IV livello, di cui al comma 1, sono coperti tramite concorso per titoli di servizio e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai funzionari, in possesso di laurea, appartenenti al V livello funzionale e provenienti dalla ex carriera direttiva dei soppressi istituti, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che hanno maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella suddetta carriera od in qualifiche corrispondenti.

3. Il 30 per cento dei posti ancora disponibili una volta effettuato l'inquadramento di cui ai commi 1 e 2, è riservato al trasferimento, a domanda, del personale

dirigenziale appartenente al ruolo centrale e periferico del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che conserva le anzianità di qualifica e di stipendio già acquisite all'atto dell'inquadramento.

ART. 19.

1. È inquadrato nei ruoli dell'Ente, previo superamento di concorsi riservati:

a) il personale assunto ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

b) il personale assunto direttamente dagli ex istituti e stazioni sperimentali agrarie di cui al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 951;

c) il personale assunto a tempo indeterminato dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono sciolti gli organi di ordinaria amministrazione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e, per ciascuno di essi, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è nominato un commissario straordinario che cura gli adempimenti necessari per la gestione della fase transitoria relativa all'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, in particolare, attua le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'Ente del patrimonio, delle strutture e del personale dei soppressi istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

3. La gestione commissariale non può durare più di un anno ed ha comunque termine a decorrere dalla nomina degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente.